

# **GLOBAL INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.**

**\*\*\*\***

## **PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023**

**Originale firmato dall'Amministratore Unico**

**Ernesto Nudo**

**f.to da Ernesto Nudo**

**Prima emissione: 06.12.2023**

## INDICE PROCEDURA WHISTLEBLOWING GIS S.R.L.

2. DEFINIZIONI .....	5
3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO.....	7
3.1 Violazioni del diritto Nazionale:.....	7
3.2 Violazioni del diritto dell'UE .....	7
3.3 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni.....	8
3.4 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione.....	9
4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	9
4.1 La segnalazione comunicata a soggetto diverso dal Destinatario .....	10
5. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	10
6. DESTINATARIO DEL CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	11
7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA .....	11
7.1. Valutazione preliminare della Segnalazione .....	11
6. DESTINATARIO DEL CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	12
7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA .....	12
7.1. Valutazione preliminare della Segnalazione .....	12
6. DESTINATARIO DEL CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	13
7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA .....	13
7.1. Valutazione preliminare della Segnalazione .....	13
7.2. Gestione della Segnalazione .....	14
7.3. Attività di indagine interna .....	15
7.4. Chiusura della Segnalazione .....	15
8. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA .....	16
8.1 Segnalazione tramite Piattaforma informatica .....	17
8.2 Le segnalazioni orali .....	18
8.3 Le Segnalazioni raccolte tramite "incontri fissati entro un termine ragionevole" .....	19
9. DIVIETO DI RITORSIONE E MISURE DI PROTEZIONE.....	19
9.1 Protezione dalle ritorsioni.....	20
9.2 Condizioni in cui la tutela dalle ritorsioni viene meno in caso di sentenza penale e civile .....	21
10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE .....	22

<b>11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITA' DEI SOGGETTI DIVERSI DAL SEGNALANTE</b> .....	23
<b>12. DATA PROTECTION</b> .....	23
<b>13. SANZIONI</b> .....	24
<b>13.1 Le sanzioni ANAC</b> .....	24
<b>13.2 Le sanzioni GIS S.R.L.</b> .....	24
<b>14. INFORMAZIONE E FORMAZIONE</b> .....	25

## **1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

La presente procedura si applica alla società GLOBAL INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. (di seguito anche la Società o GIS o GIS International).

La Società è leader nella provincia di Siracusa, e con una forte presenza in tutta Italia, per la fornitura di servizi e soluzioni, anche IT, in ambito prevenzione infortuni, sicurezza, qualità, salute e ambiente.

Ad oggi GIS International è composta delle seguenti unità di business:

- Settore consulenza HSE e ingegneria della sicurezza
- Sviluppo di software e applicativi IT
- Soccorso in quota e in spazi confinati
- Formazione in qualità di ente accreditato presso la regione Siciliana e il DASOE
- Distributore di innovativi dispositivi di rilevamento gas Dispositivi di Protezione.

Lo scopo del presente documento è quello di regolare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle “segnalazioni di irregolarità” da chiunque, terzi o dipendenti, inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima in ossequio ai principi di trasparenza e veridicità delle informazioni. La finalità ultima è quella di stabilire procedure e stimolare in modo corretto e guidato le segnalazioni nonché garantire un ambiente di lavoro in cui i dipendenti e i collaboratori interni possano serenamente segnalare in modo tutelato e propositivo le violazioni, in una logica di generale miglioramento continuo e di piena e concreta promozione e applicazione della cultura dell’etica e della legalità.

In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) emesso in *attuazione della “Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Tale decreto ha modificato la disciplina nazionale previgente in materia di whistleblowing (anche con ampliamento e parziale modifica dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001) , racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un

contesto lavorativo. Tale quadro regolatore mira a garantire una piena tutela della libertà di manifestazione del pensiero del segnalante e il rafforzamento della legalità e trasparenza all'interno delle società e degli enti, in funzione della prevenzione dei reati.

Rispettando le prescrizioni in tema sanzionatorio previste della normativa Whistleblowing, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.21 comma 2, il modello di organizzazione e gestione adottato dalla GIS S.R.L., redatto ai sensi del decreto D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, prevede e regola le sanzioni disciplinari nei confronti di tutti i soggetti verso i quali è stata accertata dall'ANAC la responsabilità

degli illeciti al comma 1 del sopramenzionato articolo, nonché di tutti i soggetti identificati al punto 13.2 della presente procedura.

Le segnalazioni afferiscono ad ampio spettro la temuta commissione di reati o comunque di comportamenti o omissioni non in linea con l'etica, i principi, le regole di condotta stabiliti dai documenti normativi aziendali (Modello 231, Codice Etico, linee guida, procedure, etc), le normative afferenti il rapporto di lavoro (CCNL, etc) e/o afferenti violazioni di disposizioni normative nazionali (incluso le norme in materia di sicurezza e ambiente) e dell'Unione Europea che, tra l'altro, possono ledere anche l'interesse pubblico o l'integrità/immagine della Società, che siano venute a conoscenza (in modo diretto o indiretto) nel contesto lavorativo.

Le informazioni fornite possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (es. occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Non sono comprese tra le informazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (sospetti infondati o sole voci di corridoio) nonché le segnalazioni che hanno per oggetto mere rimostranze di carattere/interesse personale del segnalante o sue rivendicazioni/istanze che rientrano in istituti o regole interne che afferiscono la normativa contrattuale e/o aziendale.

La segnalazione non sostituisce quella dovuta, ove ne ricorrano i presupposti, verso l'autorità giudiziaria anche quando vi è un obbligo giuridico penalmente rilevante e sanzionato (altresì, quindi, in riferimento agli articoli 361 e 362 c.p.); in tali fattispecie alla denuncia presentata verso la pubblica autorità dovrà contestualmente essere inoltrata apposita segnalazione secondo la presente procedura.

La procedura è, altresì, conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003, che ha recepito le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

- Codice Etico della Società, nella versione *pro tempore* vigente;
  - Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società nella versione *pro tempore* vigente.
- La segnalazione deve essere veritiera, chiara, circostanziata e completa di tutti i riferimenti utili nonché quanto più possibile tempestiva (al fine di consentire in modo compiuto l'immediata ed efficace istruttoria del caso); i soggetti coinvolti devono essere chiaramente individuati e la descrizione dei fatti deve essere chiara e completa di tutti i riferimenti (data, luogo e descrizione puntuale dell'evento, eventuali testimoni o ulteriori persone che possono avere contezza e riferire sull'evento, documenti di riferimento, ove nota la motivazione che ha condotto all'evento e ogni altra informazione utile per comprendere la fondatezza e l'ampiezza degli eventi posti in luce).

## 2. DEFINIZIONI

**"ANAC"** l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**"Attività sensibili"**: sono le attività in cui sussiste il rischio di commissione di reati.

**"Codice Privacy"** il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

**"Decreto 231"** il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

**"Decreto Whistleblowing"** il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

**"Destinatario" o "Gestore"** indica un soggetto individuato da GIS S.R.L., destinatario e gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite. Si tratta di un "Comitato" appositamente costituito (cd. Comitato Whistleblowing).

**"Direttiva"** la Direttiva (UE) 2019/1937.

**"GDPR"** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

**"Modello 231 (MOG)"** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.lgs. 231/01 e s.m.i.), adottato dalla Società.

**"Organismo di Vigilanza o OdV"** l'organismo dotato di autonomi poteri, d'iniziativa e di controllo; esso è preposto (nell'ambito del D.Lgs. 231/2001) a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 adottato dalla Società.

**"Procedura" o "Procedura Whistleblowing"** la presente procedura approvata dall'organo amministrativo e divulgata.

**"Segnalante/i o Whistleblower"** coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing (denuncia) ai sensi del Decreto Whistleblowing tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le

seguenti persone che svolgono la propria attività, in via anche non esclusiva, presso soggetti del settore privato: Lavoratori subordinati e autonomi, Liberi professionisti (consulenti), Volontari e tirocinanti retribuiti e non, Azionisti e Titolari di quote sociali (solo persone fisiche), Lavoratori, Collaboratori e Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti terzi del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società.

Dette persone godono di protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica di irregolarità. La tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

**“Segnalazione Whistleblowing” o “Segnalazione”** la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura.

**“Segnalazione Whistleblowing Anonima” o “Segnalazione Anonima”** le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante.

**“Segnalazione interna”** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.

**“Segnalazione esterna”** La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.

**“Persona Coinvolta”** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata.

**“Ritorsione”** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

**“Seguito”** L’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

**“Soggetti Collegati”** i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: i facilitatori; persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

**“Facilitatore”** persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Secondo quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore, in un contesto lavorativo.

In virtù delle disposizioni del decreto che individuano i soggetti legittimati a segnalare, divulgare, denunciare, l'accezione che si attribuisce al "contesto lavorativo" è intesa essere ampia e non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" con l'organizzazione del settore pubblico o privato.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. A titolo di esempio, l'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni suddividendole in violazioni del diritto Nazionale e violazioni del diritto Europeo.

#### 3.1 Violazioni del diritto Nazionale:

Rientrano tra le violazioni del diritto nazionale:

- Illeciti civili;
- Illeciti amministrativi;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
- Illeciti penali;
- Illeciti contabili;
- Irregolarità - Non sono incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

#### 3.2 Violazioni del diritto dell'UE

Rientrano tra le violazioni del diritto dell'UE:

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3)

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6.

Più specificamente, le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della società GIS S.R.L., di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della società, consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le "Segnalazioni 231");
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - salute pubblica;
  - protezione dei consumatori;
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Le fattispecie di cui al presente paragrafo sono definite anche, di seguito, le **"Violazioni"**.

### 3.3 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni

Presentando una segnalazione, indipendentemente dalla forma prescelta dal segnalante, è necessario che la stessa sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del Destinatario del canale di segnalazione interna (nel settore privato) nonché da parte di ANAC per le segnalazioni tramite canale esterno.

In particolare, devono risultare chiare:



- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile, anche, allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

### 3.4 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione

Nonostante la Direttiva UE sul Whistleblowing non preveda l'obbligo per i soggetti privati di prevedere un canale di trattazione per la segnalazione di tipo totalmente anonimo, GIS S.R.L., in conformità con quanto enunciato nelle linee guida ANAC, considera le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni, alla stregua di segnalazioni ordinarie purché le stesse siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Le segnalazioni anonime sono gestite secondo i criteri stabiliti al punto 7 della presente procedura, in maniera analoga, per quanto applicabile, alla gestione delle segnalazioni ordinarie.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato nel corso delle indagini interne, o che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte delle misure ritorsive.

Le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni sono, insieme alla relativa documentazione, conservate secondo i criteri generali di conservazioni degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti.

## 4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

GIS S.R.L. ha attivato ai sensi del D.lgs. 24/2023 il seguente canale di segnalazione interna che, al fine di agevolare il Segnalante, garantisce a quest'ultimo la scelta fra diverse modalità di segnalazione di seguito esposte:

- **In forma scritta cartacea**, mediante la consegna della segnalazione al Destinatario.  
Per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa, è necessario che la segnalazione sia inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con l'oggetto e la descrizione puntuale della segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*riservata*" indirizzata a: "**Comitato Whistleblowing**" (v. successivo paragrafo n. 5). In caso di segnalazione anonima, non sarà presente ovviamente la prima busta ed è preferibile che la segnalazione sia scritta con elaborato informatico (per preservare ulteriormente l'anonimato del segnalante).

- **In forma orale**, su richiesta della persona segnalante telefonando al coordinatore del “Comitato Whistleblowing” al n. 335-1880385 oppure inviando a questo numero un messaggio vocale. Il segnalante con tale modalità può anche chiedere un incontro diretto con il “Comitato Whistleblowing”, che sarà fissato in un tempo ragionevole. Tutto sarà adeguatamente verbalizzato per iscritto e sottoscritto dai partecipanti. Il presente canale di segnalazione interna, ex art 4 d.lgs 24/2023 comma 1, che rinvia alle disposizioni di cui all’art. 51 d.lgs. 81/2015, è stato istituito dando informativa alla rappresentanza sindacale unitaria. Nel caso in cui la segnalazione dovesse riguardare un componente del “Comitato” che rappresenta il “Destinatario” (vedere successivo paragrafo 5), il Segnalante dovrà indicare esplicitamente tale situazione e, conseguentemente, per tali segnalazioni non parteciperà ai lavori del “Comitato” il componente interessato.

L’accesso al canale di segnalazione interna può avvenire solo da parte del Destinatario delle Segnalazioni (come individuato al successivo paragrafo 5 della presente Procedura).

Nel caso in cui la segnalazione venga presentata da un dipendente al proprio superiore gerarchico (o ad altra figura aziendale o terza diversa dal Destinatario), tale segnalazione non può essere considerata whistleblowing e quindi il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.Lgs. n. 24/2023.

#### **4.1 La segnalazione comunicata a soggetto diverso dal Destinatario**

GIS S.r.l. informa inoltre che, secondo quanto previsto dall’art. 4, del Decreto Whistleblowing, nell’eventualità in cui una Segnalazione venga presentata ad un soggetto diverso dal Destinatario, il ricevente non autorizzato deve trasmettere immediatamente (entro sette giorni) la stessa al Destinatario del canale di segnalazione interna, dandone contestuale notizia al Segnalante. Il soggetto ricevente della segnalazione non autorizzato ai sensi della presente procedura non dovrà aprire l’involucro in cui è stata trasmessa la segnalazione né diffondere e/o rivelare dettagli del suo contenuto né divulgare informazioni personali del segnalante.

Sia la violazione della segretezza dell’identità del segnalante che la divulgazione del contenuto della segnalazione esporranno il soggetto non autorizzato a sanzioni secondo quanto previsto nella sezione sanzioni della presente procedura e nel modello 231 adottato dalla società.

## **5. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

La Società al fine di garantire professionalità, indipendenza, imparzialità e adeguata funzionalità ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni un apposito “Comitato” (cd. “Comitato Whistleblowing”) formato da tre componenti:

- Organismo di Vigilanza monocratico (coordinatore del Comitato)
- Responsabile Amministrazione e Controllo

- Assistente di direzione

Nel caso in cui la segnalazione dovesse riguardare un componente del “Comitato” che rappresenta il “Destinatario” conseguentemente, per tali segnalazioni non parteciperà ai lavori del “Comitato” il componente interessato.

Il Destinatario è un soggetto specificamente formato in maniera di privacy, autorizzato al trattamento dei dati personali e che ha ricevuto un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del Whistleblowing, anche con riferimento a casi concreti.

Il nominativo del Destinatario è reso pubblico, affinché, qualora il Destinatario sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione utilizzando il canale alternativo di segnalazione interna di cui al punto 6, con esclusione della Persona Coinvolta nella Segnalazione.

La segnalazione Interna verrà gestita dal Destinatario secondo quanto stabilito al paragrafo 7 della presente Procedura, in accordo a quanto enunciato nel Decreto Whistleblowing ed alle direttive ANAC.

## 6. DESTINATARIO DEL CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE INTERNA

Nell'eventualità in cui il Destinatario sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà indirizzare la Segnalazione utilizzando le rispettive modalità di cui all'art.4, alternativamente la “**forma scritta cartacea**” o, la “**forma orale**”.

Anche in tal caso, il canale garantisce, la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Utilizzando il canale alternativo di segnalazione interna, il Destinatario non viene a conoscenza né dell'effettuazione della Segnalazione, né dei fatti ad oggetto della stessa. Pertanto, in tal caso, il Destinatario rimane di fatto escluso dalla gestione della Segnalazione.

Il Destinatario Alternativo è tenuto al rispetto dei medesimi obblighi attribuiti al Destinatario dalla presente Procedura, nel rispetto delle previsioni del Decreto Whistleblowing.

## 7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

### 7.1. Valutazione preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Il Destinatario, mantenendo le interlocuzioni con il Segnalante:

- Svolge un'analisi preliminare dei contenuti della Segnalazione, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;

- archivia la Segnalazione qualora sia ritenuta non ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
  - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
  - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
  - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite. In tal caso, il Destinatario ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 7.2. della presente Procedura, ha cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;
- nel caso di Segnalazioni 231, la stessa viene trasmessa e condivisa con l'Organismo di Vigilanza, dandone comunicazione al Segnalante.

La segnalazione Interna verrà gestita dal Destinatario secondo quanto stabilito al paragrafo 7 della presente Procedura, in accordo a quanto enunciato nel Decreto Whistleblowing ed alle direttive ANAC.

## 6. DESTINATARIO DEL CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE INTERNA

Nell'eventualità in cui il Destinatario sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà indirizzare la Segnalazione utilizzando le rispettive modalità di cui all'art.4, alternativamente la "**forma scritta cartacea**" o, la "**forma orale**".

Anche in tal caso, il canale garantisce, la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Utilizzando il canale alternativo di segnalazione interna, il Destinatario non viene a conoscenza né dell'effettuazione della Segnalazione, né dei fatti ad oggetto della stessa. Pertanto, in tal caso, il Destinatario rimane di fatto escluso dalla gestione della Segnalazione.

Il Destinatario Alternativo è tenuto al rispetto dei medesimi obblighi attribuiti al Destinatario dalla presente Procedura, nel rispetto delle previsioni del Decreto Whistleblowing.

## 7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

### 7.1. Valutazione preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Il Destinatario, mantenendo le interlocuzioni con il Segnalante:

- Svolge un'analisi preliminare dei contenuti della Segnalazione, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;

- archivia la Segnalazione qualora sia ritenuta non ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
  - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
  - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
  - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite. In tal caso, il Destinatario ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 7.2. della presente Procedura, ha cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;
- nel caso di Segnalazioni 231, la stessa viene trasmessa e condivisa con l'Organismo di Vigilanza, dandone comunicazione al Segnalante.

La segnalazione Interna verrà gestita dal Destinatario secondo quanto stabilito al paragrafo 7 della presente Procedura, in accordo a quanto enunciato nel Decreto Whistleblowing ed alle direttive ANAC.

## 6. DESTINATARIO DEL CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE INTERNA

Nell'eventualità in cui il Destinatario sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà indirizzare la Segnalazione utilizzando le rispettive modalità di cui all'art.4, alternativamente la "**forma scritta cartacea**" o, la "**forma orale**".

Anche in tal caso, il canale garantisce, la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Utilizzando il canale alternativo di segnalazione interna, il Destinatario non viene a conoscenza né dell'effettuazione della Segnalazione, né dei fatti ad oggetto della stessa. Pertanto, in tal caso, il Destinatario rimane di fatto escluso dalla gestione della Segnalazione.

Il Destinatario Alternativo è tenuto al rispetto dei medesimi obblighi attribuiti al Destinatario dalla presente Procedura, nel rispetto delle previsioni del Decreto Whistleblowing.

## 7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

### 7.1. Valutazione preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Il Destinatario, mantenendo le interlocuzioni con il Segnalante:

- Svolge un'analisi preliminare dei contenuti della Segnalazione, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- archivia la Segnalazione qualora sia ritenuta non ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
  - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
  - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
  - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite. In tal caso, il Destinatario ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 7.2. della presente Procedura, ha cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;
- nel caso di Segnalazioni 231, la stessa viene trasmessa e condivisa con l'Organismo di Vigilanza, dandone comunicazione al Segnalante.

## 7.2. Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura.

Nel gestire la Segnalazione, il Destinatario svolge le seguenti attività:

- rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e se necessario richiede a quest'ultimo integrazioni;
- fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

In relazione alle Segnalazioni 231, il Destinatario esercita le attività di cui sopra di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza. Le interazioni tra il Destinatario e l'Organismo di Vigilanza avvengono per il tramite di riunioni congiunte, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Destinatario ha inoltre facoltà di:

- richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.
- richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) **sono conservate** dal Destinatario per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, **non oltre cinque anni** dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

### 7.3. Attività di indagine interna

Il Destinatario al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando, fermo restando l'obbligo di riservatezza, un soggetto interno o esterno alla Società. In relazione alle Segnalazioni 231, il Destinatario esercita tali attività di indagine di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza.

### 7.4. Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne sono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Destinatario (di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza con riferimento alle Segnalazioni 231) coinvolgerà le funzioni aziendali competenti (l'Amministratore Unico/Delegato e/o il Consiglio di Amministrazione ove presente) per:

1. procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
2. valutare, anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
3. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

L'Amministratore Unico/Delegato e/o il CdA (ove presente) sono i soggetti ultimi destinatari delle segnalazioni comunicate dal Destinatario e dovranno, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti da parte del Destinatario, disporre le azioni di merito (es. provvedimenti disciplinari) o ulteriori azioni che dovranno essere motivate/argomentate al Destinatario a chiusura del procedimento.

Tutta la documentazione di merito sarà opportunamente custodita dal Destinatario.

## 8. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La stessa riservatezza è garantita anche quando la Segnalazione è effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

**L'accesso al canale esterno è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore.** In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione a questo canale se, al momento della sua presentazione:

1. Il canale interno, pur essendo obbligatorio non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati.
2. Il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati. (Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dal decreto, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta).
3. Il Segnalante ha fondati motivi di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito.
4. Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. (Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente).

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i seguenti canali appositamente predisposti:

- Piattaforma Informatica
- Segnalazioni orali



- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Al fine di agevolare e educare il segnalante in relazione alle modalità ed alle procedure adottate dall'ANAC per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni esterne, puramente a scopo informativo, GIS S.R.L., espone e sintetizza il contenuto delle Linee Guida whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. **Il segnalante è esortato, in ogni circostanza, a prendere visione della versione completa ed attualmente in vigore di tali Linee Guida, prima di procedere con la segnalazione esterna, consultabile sul sito web dell'ANAC.**

### 8.1 Segnalazione tramite Piattaforma informatica

ANAC ha predisposto un'apposita piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle Segnalazioni di fatti illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive.

La piattaforma ANAC è erogata in forma di applicazione web accessibile tramite browser. Questa consente l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo oltre, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione, la gestione dell'istruttoria e l'eventuale inoltro ad altre Autorità competenti.

**Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> ).**

Il Segnalante può liberamente accedere alla apposita area della piattaforma ANAC per l'inserimento della Segnalazione senza preventiva necessità di autenticazione. In questa area visualizza il modulo di segnalazione da compilare e inviare. Il modulo prevede una apposita sezione "Identità" che il Segnalante deve compilare per sottoscrivere la segnalazione.

I dati inseriti in questa sezione, utili alla identificazione univoca del segnalante, sono oggetto di oscuramento e quindi non accessibili ai componenti dell'ufficio che si occuperà dell'istruttoria salvo esplicita autorizzazione all'accesso concessa dal custode previa motivata richiesta. L'interessato è tenuto, altresì, a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le rimanenti sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

La piattaforma informatica ANAC funge, di fatto, da registro particolare e, pertanto, garantisce l'integrità e l'immodificabilità della segnalazione. Nel caso in cui sia palese l'assoluta irrilevanza rispetto alla vicenda segnalata di parti della segnalazione, che contengono dati personali, ai sensi dell'art. 13, co. 2, tali parti saranno oggetto di "oscuramento" (equivalente a cancellazione logica) e non utilizzati per le successive attività di istruttoria.

Nell'eventualità di trasmissione a terzi, la segnalazione verrà epurata da elementi ritenuti non significativi o utili. Il dirigente dell'Ufficio ANAC competente procederà quindi all'esame e all'assegnazione al personale autorizzato delle segnalazioni acquisite per la successiva trattazione. La piattaforma informatica consente al

segnalante di accedere alla propria segnalazione fino a cinque anni successivi alla data di chiusura del fascicolo da parte di ANAC.

Tale accesso avviene tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (key code), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica e fornito al segnalante all'esito dell'inoltro della segnalazione. Tale codice consente al segnalante di monitorare lo svolgimento del procedimento amministrativo eventualmente avviato a seguito della segnalazione, integrare la stessa e dialogare (in modo anonimo e sicuro) con ANAC. In ogni caso, la piattaforma tratterà le operazioni svolte dagli utenti ai fini dell'attribuzione delle responsabilità delle operazioni eseguite. Anche in questa sede, come evidenziato nel Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018, si rappresenta la rilevanza di un comportamento collaborativo del Segnalante, al quale si richiede, anche nel proprio interesse, di tenere costantemente aggiornata l'Autorità in ordine all'evoluzione delle proprie segnalazioni o comunicazioni di misure ritorsive, soprattutto quando queste non siano più connotate dal carattere di attualità.

ANAC precisa inoltre che, in caso di smarrimento del key code, il Segnalante non può più effettuare l'accesso alla segnalazione e il key code non può essere replicato né riprodotto. È quindi onere del Segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento del key code, ai soli fini di una interlocuzione con l'ufficio ANAC competente in merito alla Segnalazione, il Segnalante dovrà far presente a detto ufficio, tale situazione, comunicando ogni eventuale informazione aggiuntiva utile riguardante la segnalazione di cui ha smarrito il key code.

## 8.2 Le segnalazioni orali

ANAC ha predisposto un servizio telefonico con operatore che, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali.

L'operatore è un componente dell'Ufficio ANAC competente questi acquisisce la segnalazione telefonicamente e la inserisce sulla piattaforma ANAC unitamente al file audio di registrazione della telefonata. L'operatore, al termine dell'inserimento della segnalazione, acquisisce dalla piattaforma ANAC il codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (key code) di primo accesso, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, detto One Time Key Code (OTKC), che trasferisce contestualmente (durante la telefonata) e per via orale al segnalante. Il segnalante può utilizzare il OTKC per effettuare in autonomia il primo accesso alla segnalazione sulla piattaforma ANAC o telefonicamente tramite operatore che accede alla segnalazione sulla piattaforma ANAC per suo conto. Riguardo l'uso e le accortezze da prendere per il mantenimento del OTKC e del key code valgono le stesse considerazioni già riportate sopra. Qualora il segnalante effettui il primo accesso tramite operatore telefonico, questi utilizzerà il OTKC specificato dal segnalante per accedere alla segnalazione per suo conto ed otterrà dalla piattaforma un nuovo OTKC che comunicherà contestualmente al segnalante. Il segnalante può effettuare un successivo

accesso alla segnalazione con il nuovo OTKC. In nessun caso l'operatore manterrà il OTKC della segnalazione.

Si ritiene opportuno specificare che: 1. I Segnalanti che abbiano inserito la Segnalazione tramite piattaforma non possono successivamente accedervi tramite operatore; 2. Il Segnalante che effettua l'accesso alla segnalazione sulla piattaforma inserendo il OTKC, riceve il key code definitivo e da questo momento può accedere alla segnalazione esclusivamente tramite piattaforma inserendo tale key code; 3. L'operatore fornisce esclusivamente un supporto per l'inserimento della segnalazione, relativi contenuti ed accesso agli stessi.

### **8.3 Le Segnalazioni raccolte tramite “incontri fissati entro un termine ragionevole”**

Questa tipologia di segnalazioni è acquisita mediante incontro diretto, previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo di tale informativa, tramite un operatore che inserisce la segnalazione nella piattaforma informatica, analogamente a quanto previsto per le segnalazioni orali sopra descritte.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica così come per l'utilizzo di altri canali di segnalazione esterna, di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

## **9. DIVIETO DI RITORSIONE E MISURE DI PROTEZIONE**

GIS S.R.L., in concerto con quanto prescritto nel Decreto Whistleblowing, per tutelare il Segnalante o Whistleblower e/o i soggetti collegati, disincentiva e sanziona (come enunciato nella sezione sanzioni della presente procedura nonché nella sezione sanzioni del modello 231 adottato dalla società) qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A tal fine, ed anche per rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, si portano a conoscenza del lettore le seguenti misure di protezione sia dirette che indirette, previste dalla normativa whistleblowing e garantite dall' ANAC:

- Divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- Misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- Protezione dalle ritorsioni, che comprende:

- la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
- la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione e/o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate di seguito nella presente Procedura)

### 9.1 Protezione dalle ritorsioni

Con riferimento alle ritorsioni, e come già anticipato precedentemente, il Decreto 24/2023 prevede a tutela del Segnalante, il divieto di ritorsione definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Nel segnalare una ritorsione, GIS S.R.L. informa il segnalante che nell'identificare una “Ritorsione” il legislatore intende una definizione ampia del concetto che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può inoltre essere anche “solo tentata o minacciata”.

A titolo di esempio non esaustivo, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- il mutamento di funzioni;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi

**Al verificarsi di un'azione qualificabile come ritorsiva, la presunta ritorsione, anche solo tentata o minacciata, deve essere comunicata esclusivamente ad ANAC.**

Se ANAC accerta la ritorsione, verranno applicate le seguenti misure:

- nullità della misura ritorsiva e sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro al soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione

- in caso di licenziamento, nullità dello stesso e diritto al reintegro nel posto di lavoro

**L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal decreto è tuttavia subordinata ad alcune condizioni e requisiti:**

- Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto.
- La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023.
- È necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.
- Non sono sufficienti, invece, i meri sospetti o le "voci di corridoio". Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

**In difetto di tali condizioni**

- Le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- Analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Per godere della tutela, nessuna rilevanza assumono invece i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia ed effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

## **9.2 Condizioni in cui la tutela dalle ritorsioni viene meno in caso di sentenza penale e civile**

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in analogia alla precedente disciplina, in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

## 10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

GIS S.R.L., in conformità con le prescrizioni del Decreto 24/2023, garantisce la riservatezza del Segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

A tal fine, informa il Segnalante che:

- L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso Segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.
- La riservatezza, oltre che all'identità del Segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante.
- La riservatezza viene garantita anche nel caso di Segnalazioni, interne o esterne, effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.
- Si tutela la riservatezza del Segnalante anche quando la Segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo;

Secondo le previsioni del decreto, sono due i casi (art. 12 d.lgs. 24/2023), che richiedono, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione. Essi sono:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

GIS S.R.L., informa inoltre che la riservatezza è assicurata anche nei seguenti ambiti giurisdizionali e disciplinari:

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).
- Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

## 11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEI SOGGETTI DIVERSI DAL SEGNALANTE

GIS S.R.L. garantisce la riservatezza anche ai soggetti diversi del segnalante. Più specificamente, la tutela della riservatezza è estesa a:

- Soggetto Segnalato e/o persona coinvolta;
- Facilitatore che assiste il canale;
- Persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione, tramite il ricorso a strumenti di crittografia ove si utilizzino strumenti informatici.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

## 12. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute è effettuato in ossequio della normativa vigente sulla Privacy.

La GIS ha nominato il suo DPO/RPD ("Data Protection Officer" / "Responsabile Protezione dei Dati") ai sensi dell'art. n. 39 del GDPR, ed è stato strutturato in azienda un apposito articolato sistema di gestione (formazione, procedure, nomine, informative, modulistica, etc) che consente la "compliance" ed il rispetto della normativa sulla Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura sono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

## **13. SANZIONI**

### **13.1 Le sanzioni ANAC**

È soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANAC chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.
- salvo quanto previsto dall'articolo 20 d.lgs. 24/2023, quando è accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo nei casi di solo o colpa grave.

### **13.2 Le sanzioni GIS S.R.L.**

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicate sanzioni disciplinari e/o altre misure sanzionatorie, secondo quanto previsto nella sezione Sanzioni del Modello 231 adottato pro tempore dalla società nonché dal CCNL di riferimento.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando, fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing, è accertata in capo allo stesso anche con sentenza di



primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero, la responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

#### **14. INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

La presente procedura adottata dalla GIS S.R.L. in materia Whistleblowing secondo quanto disposto dal D.lgs 24/2023, sarà:

- Pubblicata nella Intranet Aziendale;
- Affissa nelle bacheche aziendali;
- Pubblicata sul sito internet;
- Inoltrata mediante una distribuzione capillare a ciascun dipendente;

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di ciascun dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.

Per qualsiasi aspetto non disciplinato/menzionato nel presente Regolamento Aziendale, si fa riferimento e rimando al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 e sue modifiche e integrazioni.